

COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it

AREA III Servizi Tecnici e Gestione del Territorio [13 AGO. 2014 Proposta n. 82 del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 DEL 1 4 180. 2014

OGGETTO:

Revoca in autotutela del bando di gara avente ad oggetto la procedura aperta per l'affidamento delle indagini ambientali di tipo geologico e geotecnico ed analisi chimico-fisiche di laboratorio finalizzate alla redazione dello studio geologico del sito dell'ex discarica di Contrada Petrabanna.

CIG: 5822944D63

CUP: F96J13000540002

Il sottoscritto Arch. Luigi Schifano, Responsabile dell'Area III, in virtù della competenza derivatagli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco, con Determinazione n. 14 del 25/07/2014, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991,

PREMESSO:

-che nella Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Villalba in data 06/02/2007, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, è stato esitato favorevolmente il Piano della Caratterizzazione della discarica di C/da Petrabanna;

-che l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Settore Rifiuti e Bonifiche ha finanziato i lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica RSU di Villalba sita in C/da Petrabanna i cui lavori sono stati ultimati in data 05/12/2008;

-che con nota prot. n. 43223 del 19/11/2009 l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha richiesto l'adeguamento del suddetto Piano di Caratterizzazione agli interventi di M.I.S.E. eseguiti, al fine di minimizzare le potenziali interferenze con le opere di presidio già realizzate;

-che con nota prot. N. 444 del 26/01/2010 è stato richiesto all'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica utilità- Dipartimento Acque e rifiuti – l'autorizzazione a potere conferire l'incarico professionale ad un tecnico geologo per l'adeguamento, al D.lgs 152/2006, del Piano della Caratterizzazione e redazione del Progetto di indagini ambientali, direzione e contabilità lavori e dello studio geologico dell'ex sito della discarica comunale di C/da Petrabanna;

-che con nota n. 20240 del 04/06/2010, acquisita agli atti del Comune col prot. N. 39333 del 10/06/2010, l'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica utilità- Dipartimento Acque e rifiuti ha autorizzato questo Comune a conferire l'incarico a professionista esterno in considerazione della mancanza di figura professionale in possesso di laurea in geologia, specificando che il finanziamento delle spese tecniche sarà limitato solo a quelle previste nello schema di parcella;

- -che, con verbale di aggiudicazione del pubblico incanto affisso all'Albo del Comune dal 22/09/2011 all'25/09/2011 (pubblicazione n. 483/2011), si decideva di affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto di adeguamento del Piano di Caratterizzazione del sito dell'ex discarica di C/da Petrabanna, al Dott. Geol. Capodici Vincenzo di Casteltermini (AG);
- -che, in data 05/03/2012, prot. n. 1005, il Geologo Dott. Vincenzo Capodici ha fatto pervenire il progetto esecutivo in oggetto;
- -che il progetto è stato approvato, in linea tecnica, dal Responsabile dell'Area III, con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 18/06/2012;
- -che il progetto è stato approvato, in linea amministrativa con Deliberazione G.M. n. 117 del 27/09/2012;
- -che, con nota prot. n. 5086 del 08/11/2012, questo Ente ha prodotto all'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dipartimento Acque e Rifiuti istanza per il finanziamento delle indagini geognostiche e delle analisi fisico chimiche di laboratorio per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica di rifiuti solidi urbani di C/da Petrabanna;
- -che, con nota prot. n. 647 del 05/02/2013, questo Ente ha prodotto integrazione documentale all'istanza citata;
- -che il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti presso l'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 920 del 20/06/2013, reg.to presso la Corte dei Conti della Regione Sicilia in data 26/07/2013, reg. n. 1, foglio n. 63, disponeva il finanziamento, sul cap. 612410, dell'intervento di adeguamento del Piano di Caratterizzazione per la redazione del progetto di indagini ambientali e dello studio geologico del sito dell'ex discarica di C/da Petrabanna del Comune di Villalba per un importo complessivo pari ad € 171.539,29 (eurocento-settantunomilacinquecentotrentanove/29);
- -il quadro economico del progetto è così ripartito:

A) SERVIZI

€ 112.551.86

A1) Indagini geognostiche e geotecniche A2) Analisi chimico-fisiche di laboratorio di cui:		
- Lavori a base d'asta	€	111.878,88
- Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€	672,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE		,
B1) Spese tecniche:		
a - Rilievo topografico	€	6.782,18
b - Prestazioni tecniche geologo (Iva incl.) €	11.756,83
B2) Competenze R.U.P.	€	562,76
B3) Piano Sicurezza in fase esecutiva	€	1.048,20
B4) Oneri A.R.P.A. per attività controllo	€	15.797,40
C) IVA		
- 10% di A1	€	3.724,91
- 21% di A2	€	15.813,58
- 21% di B1a	€	1.424,26
- 21% di B3	€	214,86
D) IMPREVISTI		
- 5% di A1	€_	1.862,46

Sommano a disposizione

€ 58.987,43 € 58.987,43 Importo totale del progetto € 171.539,29

CONSIDERATO CHE:

- per quanto riguarda le indagini geognostiche, il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2009; per le analisi di laboratorio i prezzi unitari delle prestazioni sono stati dedotti con riferimento al Tariffario Nazionale dei Chimici con l'applicazione di opportuni incrementi ed aggiornamenti;
- i prezzi del Nuovo Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici di cui al Decreto Assessoriale 27 febbraio 2013, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 13 del 17 marzo 2013, rispetto a quelli riportati in progetto, non hanno avuto significative variazioni economiche e quindi non si è ritenuto di procedere all'aggiornamento prezzi, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
- l'art. 32, comma 7 bis della Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del fare), prescrive che l'importo a base d'asta dei servizi debba essere depurato anche dell'incidenza della manodopera, per cui l'importo dei lavori risulta il seguente:

A) Importo dei lavori

€ 112.551,86

1) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 672,98

2) Manodopera (art.32, comma 7/bis, legge 98/2013) € 12.452,67

B) Importo a Base d'Asta

€ 99.426,21

(diconsieuronovantanovemilaquattrocentoventisei/21);

- con Determinazione a contrarre n. 255 del 24 giugno 2014 è stato:

- 1. indetta una gara per la scelta del contraente al quale affidare l'esecuzione delle indagini ambientali di tipo geologico e geotecnico ed analisi chimico-fisiche di laboratorio finalizzate alla redazione dello studio geologico del sito dell'ex discarica di Contrada Petrabanna;
- 2. individuato, quale procedura di gara, la **procedura aperta** così come definita dall'art. 3, comma 37, dall'art. 53, comma 2, lettera a) e dall'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 3. stabilito, quale criterio di aggiudicazione, quello del **prezzo più basso**, previsto dal combinato degli artt. 81 ed 82, comma 2, lettera a), del "Codice dei contratti" come coordinati dall'art. 19, comma 1, lettera a), della L.R. 12/07/2011, n. 12, con esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 4. fissato il termine di ricezione delle offerte in almeno 26 (ventisei) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di gara all'Albo on-line del Comune di Villalba;
- 5. considerato essenziali le clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Bando di gara;
- 6. stabilito che l'importo dei lavori a base di appalto è di € 112.551,86, di cui € 99.426,21 per lavori soggetti a ribasso, € 672,98 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti ribasso ed € 12.452,67 per mano d'opera, non soggetti ribasso;
- 7. recepito che, ai sensi della deliberazione del 05/03/2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pubblicata sulla G.U.R.I. del 17/05/2014, per la gara in oggetto è dovuta una contribuzione economica rapportata all'importo posto a base di gara e, in particolare:
 - a) quota a carico della stazione appaltante € 30,00
 - b) quota a carico dell'operatore economico Esente;
- 8. determinato di provvedere alla pubblicazione del bando di gara integrale sul sito www.comune.villalba.cl.it ed all'albo informatico del Comune di Villalba;
- 9. determinato di stipulare il contratto con l'affidatario dei lavori mediante atto pubblico amministrativo a cura del Segretario Comunale rogante;
- 10. approvato lo schema di bando di gara per procedura aperta ed il disciplinare di gara;
- 11. dato atto che il progetto ha i seguenti codici identificativi:
 - a) CIG: 5822944D63

b) CUP: F96J13000540002

- 12. dato atto altresì che la complessiva spesa di € 171.539,29 trova copertura nel Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti presso l'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 920 del 20/06/2013, reg.to presso la Corte dei Conti della Regione Sicilia in data 26/07/2013, reg. n. 1, foglio n. 63, sul cap. 612410.
- il bando di gara ed il relativo disciplinare sono stati pubblicati all'Albo Pretorio, sia cartaceo che online, del Comune dal 25/06/2014 al 21/07/2014;
- il bando prevedeva il termine delle ore 13,00 del giorno 21 luglio 2014 entro il quale fare pervenire, alla sede del Comune, i plichi con la documentazione e le offerte;
- entro la scadenza predetta sono pervenuti n. 15 (quindici) plichi;
- in data 22 luglio 2014, alle ore 9,00 (Verbale n. 1), così come previsto dal bando, si è riunito il seggio di gara che ha proceduto alla verifica formale dei plichi pervenuti ed al riscontro della documentazione prodotta;
- a seguito di tali adempimenti, il seggio ha ammesso, alle successive fasi di gara, tutte le quindici ditte che hanno prodotto domanda di partecipazione, fissando la seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte per il giorno 28 luglio 2014, alle ore 10,00;
- alle fasi di gara hanno assistito la Dott.ssa Maria Spera della Società Geoprojet s.r.l. di Valledolmo (PA) e l'Ing. Giovanni Algiroffi della ditta C.A.D.A. di Menfi (AG), giusta deleghe allegate agli atti;
- oltre i termini di scadenza e dopo la chiusura del verbale di gara, in data 22 luglio 2014, è pervenuto un ulteriore plico;
- in data 24/07/2014, al protocollo di questo Ente, al n. 3247, è stata acquisita, mediante posta certificata, una nota delle ditte associate, ammesse alla gara, C.A.D.A. di Menfi (AG) e GEO GAV di Favara (AG), con la quale le stesse, considerata la impossibilità di affidare in subappalto lo svolgimento delle analisi chimiche, erano a richiedere l'esclusione dalle procedura di gara, per mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, delle ditte non in possesso di proprio laboratorio accreditato o non associate con laboratori accreditati, seppur le stesse avessero prodotto, così come richiesto dal bando, la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione, si sarebbero avvalse, per l'esecuzione delle analisi chimiche, di laboratori accreditati;
- in data 25/07/2014, prot. n. 3291, mediante posta certificata, è pervenuta, a questo Ente, una nota del Dott. Ivan Scaravilli della ditta INGEO IESS di Catania, anch'essa ammessa alla gara, con la quale questi era a richiedere al seggio di gara la prosecuzione delle procedure di gara, con la conferma del contenuto tutto del verbale n. 1 e l'ammissione di tutte le ditte che si erano attenute alle disposizioni del bando che richiedeva, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica professionale, la sola dichiarazione che "la ditta, in caso di aggiudicazione, svolgerà le analisi chimiche necessarie per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica, presso laboratori regolarmente autorizzati, in possesso di accreditamento delle prove in regime di qualità UNI ISO/IEC 17025, così come previsto dal C.S.A., con metodiche di analisi ufficiali riconosciute in Italia dal sistema di accreditamento ufficiale, nel pieno rispetto delle condizioni dettate dal D. Leg.vo 152/06 per ciò che attiene le singole determinazioni da sviluppare a carico di tutte le matrici ambientali oggetto di indagini";
- il seggio di gara, con nota prot. n. 3280 del 25 luglio 2014, trasmessa mediante posta certificata, comunicava a tutte le ditte partecipanti alla gara il rinvio delle operazioni di gara a data da destinarsi al fine di procedere ad un esame approfondito della problematica segnalata;
- con nota prot. n. 3466 del 08 agosto 2014, inviata tramite PEC, alle ditte partecipanti, è stato comunicato, ai sensi degli artt. 8 e seguenti della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, l'avvio del procedimento per l'annullamento, in autotutela delle procedure di gara;

- nel termine assegnato di cinque giorni non sono pervenute, a questo Ente, memorie scritte ed eventuali documentazioni;

ATTESO CHE:

- il bando di gara, quale *lex specialis* della procedura di gara ad evidenza pubblica in esame, prescrive, al punto 11), tra i "Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara", l'iscrizione della ditta ai registri tenuti dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento di attività tra le quali rientri quella della "esecuzione di indagini geognostiche ed ambientali in situ e di laboratorio";
- il bando di gara, allo stesso punto 11), lettera d), ai fini della "dimostrazione della capacità tecnica e professionale" prescrive che la ditta partecipante debba produrre una dichiarazione attestante che "la ditta, in caso di aggiudicazione, svolgerà le analisi chimiche necessarie per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica, presso laboratori regolarmente autorizzati, in possesso di accreditamento delle prove in regime di qualità UNI ISO/IEC 17025, così come previsto dal C.S.A., con metodiche di analisi ufficiali riconosciute in Italia dal sistema di accreditamento ufficiale, nel pieno rispetto delle condizioni dettate dal D. Leg.vo 152/06 per ciò che attiene le singole determinazioni da sviluppare a carico di tutte le matrici ambientali oggetto di indagini";

VISTO l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, il quale al comma 1 recita che "i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto", salva la possibilità di subappaltare o di affidare in cottimo le prestazioni e le lavorazioni nel rispetto delle previsioni contenute nello stesso articolo ai commi successivi e nel regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO CHE l'importo posto a base di gara con riferimento al servizio avente ad oggetto lo svolgimento delle analisi chimico fisiche di laboratorio è di € 75.302,76, per un valore pari al 67% dell'importo complessivo;

VERIFICATO CHE tale importo risulta essere superiore alla quota parte subappaltabile pari per i servizi, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/06, al 30% dell'importo complessivo dell'importo complessivo;

CONSIDERATO CHE la clausola contenuta al punto 11, lettera d), del bando di gara, prescrive alle ditte partecipanti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006, non di essere titolari di un laboratorio regolarmente autorizzato, in possesso di accreditamento delle prove in regime di qualità UNI ISO/IEC 17025, presso il quale svolgere le analisi chimiche necessarie per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica, ma soltanto la produzione di una dichiarazione che la ditta, in caso di aggiudicazione, svolgerà le analisi chimiche necessarie, presso tali laboratori;

RICHIAMATO l'obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite dalla "lex specialis" della gara, che vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione e della facoltà di disapplicarle, anche nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva proprio la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, al loro annullamento (cfr. C.S.,V sezione, n. 5681/2012).

CONSIDERATO che non possono essere escluse da una gara di appalto le ditte che, secondo gli ordinari canoni della buona fede, abbiano dichiarato quanto richiesto nel bando dalla stazione appaltante, con ciò adempiendo alle prescrizioni della *lex specialis*;

DATO ATTO che nell'ipotesi di clausole di dubbio significato, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli essendo esclusa, per il seggio di gara, la possibilità di ricavare *ab implicito* dei requisiti di partecipazione o delle cause di esclusione inespressi nella legge di gara (cfr. Cons. Stato, sezione III, sentenza 25 febbraio 2013, n. 1169);

RITENUTO, tuttavia, essenziale, anche ai fini della tutela dell'interesse pubblico sotteso alla esecuzione del servizio di cui alla procedura di gara in esame, che lo svolgimento delle analisi chimiche necessarie per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica, sia svolto presso laboratori regolarmente autorizzati, in possesso di accreditamento delle prove in regime di qualità UNI ISO/IEC 17025, così come previsto dal C.S.A., con metodiche di analisi ufficiali riconosciute in Italia dal sistema di accreditamento ufficiale, nel pieno rispetto delle condizioni dettate dal D. Leg.vo n. 152/06 per ciò che attiene le singole determinazioni da sviluppare a carico di tutte le matrici ambientali oggetto di indagini;

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico per il quale la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando le clausole del bando si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (cfr. C.S., sezione V, sentenza n. 3125 del 7.6.2013);

VISTA la Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita in Sicilia con la L.R. n. 10/91;

VISTA la Legge n. 15/2005, recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa", suscettibile di recepimento automatico nell'ordinamento regionale, in quanto riconducibile a principi di garanzia del cittadino e, segnatamente, alla materia di cui all'art. 117, co. 2, lettera l), oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato:

VISTO l'art. 21-quinquies, comma 1, della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita in Sicilia con la L.R. n. 10/91, a tenore del quale "per una nuova valutazione dell'interesse in pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato, da parte dell'organo che lo ha emanato";

CONSIDERATO ALTRESI' che appare non conveniente procedere all'aggiudicazione sulla base del bando di gara già pubblicato, emergendo anzi l'opportunità di provvedere ad una rinnovata procedura di gara;

DATO ATTO, altresì, in particolare che il Consiglio di Stato rimarca che: "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21- quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'intereese pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativi. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è ancora stato stipulato..." (cft. C.S., Sezione IV, sentenza 6 maggio 2013, n. 2418);

RITENUTO quindi necessario - in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 della Costituzione e dei principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte - procedere, nell'esercizio del potere di autotutela e nell'ambito della manifestazione della discrezionalità dell'Amministrazione, alla revoca del bando, considerati gli effetti illogici ed indesiderati che potrebbero discendere dall'applicazione della clausola contenuta al punto 11, lett. d) del bando di gara;

DATO ATTO, altresì, che le operazioni di gara sono ancora in una fase iniziale, non avendo ad oggi il seggio di gara proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica e all'aggiudicazione provvisoria dei servizi oggetto della procedura ad evidenza pubblica portata dal bando in esame, non essendosi consolidato alcun apprezzabile interesse dei soggetti partecipanti alla gara alla stipulazione del contratto;

VERIFICATA, pertanto, la sussistenza nel caso specifico dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la L.R. n. 12/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di recepimento del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO lo Statuto Comunale:

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla Legge n. 191/98;

DETERMINA

- 1. di recepire le motivazioni di cui in premessa quali parte integrante e costitutiva del dispositivo della presente determinazione;
- 2. di procedere, ai sensi della normativa e per le motivazioni in premessa indicate, alla revoca in autotutela del bando di gara pubblicato all'Albo Pretorio on-line e cartaceo del Comune di Villalba in data 25/06/2014 ed avente ad oggetto la procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione delle indagini ambientali di tipo geologico e geotecnico ed analisi chimico-fisiche di laboratorio finalizzate alla redazione dello studio geologico del sito dell'ex

discarica di Contrada Petrabanna (CIG: 5822944D63) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 255 del 24/06/2014 e di tutta la documentazione di gara e di tutti gli atti correlati e conseguenti;

- 3. di dare comunicazione, mediante posta certificata, alle ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006, della disposta revoca in autotutela della procedura di gara, con la precisazione che le buste contenenti l'offerta economica sono rese disponibili per la loro restituzione alle ditte offerenti;
- 4. di pubblicare apposito avviso di revoca sul sito <u>www.comune.villalba.cl.it</u> ed all'Albo informatico del Comune;
- 5. di dare atto che avverso la presente è ammesso ricorso, da parte delle ditte partecipanti, al TAR entro 60 gg. e/o 120 gg. al Presidente della Regione Siciliana dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 3.;
- 6. di indire a breve una nuova procedura di gara con successivo ed apposito atto.

Il Responsabile dell'Area III (Arch. Luigi Schifano)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

n.142. comma 5°, recepita dalla I adozione della proposta di delibe	razione sopra
mervento	ue
	pei
Il Responsabile del Servizio F	inanziario
lbo Pretorio dal	al
IL SEGRETARIO COMU	NALE
	Il Responsabile del Servizio F BBLICAZIONE Ibo Pretorio dal